



Comune di Assemini

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 8 del 05/03/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE E SERVIZI

IL VICE - SINDACO

Visto il DPCM del 4.3.2020, in particolare:

- l'articolo 1, comma d), dove si stabilisce la sospensione dei servizi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 65 del 2017 (ovvero nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi per la prima infanzia in contesto domiciliare) e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente al periodo dal 5 al 15.03.2020;
- l'articolo 1, comma b) nel quale si stabilisce la sospensione di manifestazione o eventi di qualunque natura, svolti in qualunque luogo pubblico o privato che comporti l'affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale almeno di un metro;
- l'articolo 1, comma c) nel quale si stabilisce la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo pubblico o privato, salvo le condizioni indicate nel suddetto DPCM;
- l'articolo 2, comma b) nel quale si esprime raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- l'articolo 2, lettera e) nel quale si raccomanda ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- l'articolo 4, comma 1, nel quale si dispone l'efficacia del DPCM dal 5.3.2020 al 3.4.2020, salvo diverse disposizioni in esso contenute;

Visto l'allegato 1 del DPCM del 4.3.2020, "Misure igienico sanitarie", e specificamente la lettera d) "mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro";

Atteso che, nei servizi comunali Centro diurno socio educativo in favore di persone diversamente abili, Centro Giovani nonché nelle sale lettura della Biblioteca, la tipologia dei locali e delle attività non consente il rispetto della misura igienico-sanitaria di cui al richiamato allegato 1, lettera d);

Atteso che, in particolare, l'utenza afferente al servizio "Centro diurno socio educativo in favore di persone diversamente abili" rientra nella raccomandazione di cui al richiamato articolo 2, comma b) del DPCM 4.3.2020;



Ritenuto dover disporre, oltre alla sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività delle scuole di cui all'articolo 1, comma d) del DPCM del 4.3.2020, per il periodo dal 5 al 15.03.2020, la sospensione del servizio comunale Centro diurno socio educativo in favore di persone diversamente abili, ai sensi dell'articolo 2, comma b) del DPCM del 4.3.2020, del servizio comunale Centro Giovani e delle sale lettura della Biblioteca, ai sensi della disposta misura igienico-sanitaria di cui all'allegato 1, lettera d) ovvero "mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", per il periodo 05.03.2020 – 03.04.2020;

Ritenuto dover disporre, altresì, la sospensione, dal 5.03.2020 al 03.04.2020 di manifestazioni o eventi di qualunque natura, svolti in qualunque luogo pubblico o privato che comporti l'affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale almeno di un metro, nonché di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo pubblico o privato, salvo lo svolgimento di eventi e competizioni e sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto, senza la presenza di pubblico; lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente e a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.M. del 5 agosto 2000;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

a) la sospensione dal 5 al 15 marzo 2020 dei servizi per l'infanzia pubblici e privati e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma d) del DPCM del 4.3.2020;

b) la sospensione dal 5 marzo al 3 aprile 2020:

1) del servizio comunale Centro diurno socio educativo in favore di persone diversamente abili, ai sensi dell'articolo 2, comma b) del DPCM del 4.3.2020, dal 5 marzo al 3 aprile 2020;

2) del servizio comunale Centro Giovani e delle sale lettura della Biblioteca, ai sensi della disposta misura igienico-sanitaria di cui all'allegato 1, lettera d) ovvero "mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

3) di manifestazioni o eventi di qualunque natura, svolti in qualunque luogo pubblico o privato, che comporti l'affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale almeno di un metro;

4) di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo pubblico o privato, salvo lo svolgimento di eventi, competizioni e sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto, senza la presenza di pubblico; lo sport di base e le attività motorie in genere svolte all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente e a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

c) a tutte le attività di aggregazione, a qualunque titolo, di attenersi alle raccomandazioni di cui all'articolo 2, lettera e): "offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone";

La presente ordinanza è notificata:

Ai Dirigenti Scolastici, al fine di dare opportuna informazione della temporanea sospensione delle attività didattiche alle famiglie degli alunni frequentanti;



Ai Presidenti delle Associazioni Sportive aventi sede nel territorio;

Ai Gestori di servizi e strutture sociali aventi sede nel territorio;

Al Presidente della Cooperativa Sociale As.Ge.Sa, gestore del servizio "Centro diurno socio educativo in favore di persone diversamente abili" e "Centro Giovani";

Al Presidente della Cooperativa Sociale Agape, gestore del servizio "Centro Giovani".

Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica, l'esecutività della presente ordinanza.

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport, Via Cagliari snc, Assemini.

Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Il vice-Sindaco

Gianluca Mandas



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 25**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Educativi - Scuola**

Oggetto: **MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA DELLE SCUOLE E SERVIZI**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Educativi - Scuola)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/03/2020

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Valentina Melis